

# 1

## I POSTI RISERVATI

Il numero di posti per le categorie protette varia in base al numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro:

- **da 15 a 35 dipendenti:** il datore di lavoro è tenuto ad avere in organico una persona con disabilità. L'obbligo scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili;
- **da 36 a 50 dipendenti:** è tenuto all'assunzione di due persone disabili;
- **oltre i 50 dipendenti:** deve riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari di grandi invalidi e profughi.

Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo

# 2

## IL PROSPETTO E L'INVIO

Il prospetto deve contenere:

- il numero complessivo e i dati dei lavoratori che rientrano nel computo;
- i posti e le mansioni disponibili per la quota di riservata ai disabili.

Se in corso d'anno sorge l'obbligo di assunzione, il datore deve comunicare la scopertura e inviare la richiesta di assunzione, ma non ha l'obbligo di invio del prospetto.

Sono tenuti all'invio del prospetto informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente

# 3

## IL COMPUTO DEI LAVORATORI

Non sono computabili:

- i dirigenti, gli apprendisti, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, i lavoratori con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori che svolgono l'attività all'estero, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione e i lavoratori con contratto di reinserimento.

I lavoratori part-time sono sommati e riproporzionati in base al loro orario, applicando alla sommatoria l'arrotondamento all'unità di decimale superiore a 0,50

# 4

## LE SANZIONI

I datori che non adempiono agli obblighi sono soggetti a sanzioni:

- per la mancata trasmissione del prospetto informativo: **635,11 euro**, più la maggiorazione di **30,76 euro** per ogni giorno di ritardo. L'invio del prospetto con strumenti diversi dalla modalità telematica, equivale al mancato adempimento;
- per la mancata copertura della quota di riserva: **153,20 euro** al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 61° giorno successivo alla data nella quale è scattato l'obbligo